

Carrara, 26 marzo 2015
DL/

Spett.le

- 1 -

DETEZIONE ARMI DA FUOCO

Con nostra Circolare del 7 gennaio scorso segnalammo quanto appresso:

“La materia palesemente non è di nostra competenza, ma contiamo comunque di fare cosa utile. Dal quotidiano La Nazione apprendiamo infatti che chi detiene armi “senza essere in possesso di licenza di porto d’armi” deve presentare “la certificazione medica finalizzata ad ottenere il nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco”. Il termine per adempiere è stabilito – si legge – “fino al prossimo mese di aprile” (2015).

Il senso della disposizione, che si fa risalire ad un decreto legislativo del 2010, è molto chiaro: chi è titolare di porto d’armi (indifferentemente: di fucile per uso di caccia o di pistola) ha dovuto superare anche un esame medico di idoneità. Chi invece detiene armi (ovviamente denunciate) senza autorizzazioni al relativo “porto” (perché si proponeva di frequentare un poligono di tiro ma poi rinunciò, perché non ha più rinnovato una preesistente licenza, perché ha ereditato armi di un parente/convivente defunto, e simili) non ha affrontato alcun esame medico. Con questa disposizione tutti i detentori saranno così verificati anche sotto questo profilo, com’è giusto che sia quando si ha la disponibilità di strumenti d’offesa di tal genere. Anzi, illustra La Nazione, ciascun detentore dovrà poi ripresentare la documentazione medica d’idoneità ogni sei anni.

Avvisa poi il quotidiano che nei confronti degli inadempienti la Prefettura avvierà la pratica per l’emanazione del “divieto detenzione armi”. Si deve aggiungere che la detenzione senza licenza è punita assai gravemente.

Consigliamo perciò di assumere informazioni dettagliate presso il Commissariato di P.S.”.

Questo l’antefatto. Ma poi ci siamo direttamente informati e possiamo riferire che il Commissariato di PS di Carrara ha confermato la suddetta interpretazione, nonché la scadenza del 30 aprile p.v. Ha altresì rappresentato che sono stati inviati (e sono tuttora in corso di invio) avvisi come quello allegato, che bene spiegano il da farsi.

Il problema – confermano inoltre - non riguarda invece coloro che sono in possesso di una valida licenza di porto d’armi, anche se solo per tiro sportivo. Essi dovranno semmai presentare la certificazione medica alla scadenza di tale licenza, anche se per ipotesi rinunciassero a chiederne il rinnovo. E così ogni sei anni.

Ci teniamo come sempre a disposizione e cordialmente salutiamo.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-ATSO/SOC-SOCIR/POR